

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/1489 DELLA COMMISSIONE
del 3 ottobre 2018
relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, paragrafo 4, e l'articolo 58, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali relative all'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano inoltre a qualsiasi nomenclatura che la riprenda, totalmente o in parte, o che aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie o di altra natura nell'ambito degli scambi di merci.
- (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento dovrebbero essere classificate nel corrispondente codice NC indicato nella colonna 2, in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3.
- (4) È opportuno disporre che le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate per le merci interessate dal presente regolamento che non sono conformi al regolamento stesso possano continuare a essere invocate dal titolare per un determinato periodo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013. Tale periodo dovrebbe essere fissato a tre mesi.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella nomenclatura combinata nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Le informazioni tariffarie vincolanti che non sono conformi al presente regolamento possono continuare a essere invocate per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GUL 256 del 7.9.1987, pag. 1).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2018

Per la Commissione,

a nome del presidente

Stephen QUEST

Direttore generale

Direzione generale della Fiscalità e unione doganale

ALLEGATO

Descrizione delle merci	Classificazione (codice NC)	Motivi
(1)	(2)	(3)
<p>Un articolo in plastica sotto forma di insieme commercializzato al dettaglio, che consiste in:</p> <ul style="list-style-type: none"> — tre giunti per tubi da giardino; — uno spruzzatore dotato di un dispositivo che permette di regolare il tipo di getto d'acqua e di aprire o chiudere il flusso d'acqua; — anelli di guarnizione muniti di sigilli in gomma (i cosiddetti «O-ring»). <p>L'articolo è destinato ad essere usato in giardino per spruzzare l'acqua e irrigare le piante.</p> <p>Cfr. le immagini (*).</p>	8481 80 99	<p>La classificazione è determinata a norma delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1, 3 b) e 6 nonché dal testo dei codici NC 8481, 8481 80 e 8481 80 99.</p> <p>Il bocalino per la nebulizzazione dell'acqua che permette di cambiare il tipo di getto d'acqua e di regolare il flusso di liquido conferisce all'assortimento il suo carattere essenziale.</p> <p>L'articolo non è né un sistema di irrigazione (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8424, E)], né un irrigatore meccanico da giardino. L'articolo, che presenta le caratteristiche oggettive di uno spruzzatore per tubi flessibili munito di rubinetteria o altri dispositivi per regolare il flusso e il tipo di getto del liquido, è escluso dalla voce 8424 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8424, D)]. Gli spruzzatori per tubi flessibili muniti di rubinetteria per regolare il getto o lo spruzzo sono classificati alla voce 8481 (cfr. anche le note esplicative del sistema armonizzato (NESA) relative alla voce 8481, punto 11). È pertanto esclusa la classificazione alla voce 8424.</p> <p>L'articolo va pertanto classificato al codice NC 8481 80 99 come le altre valvole.</p>

(*) Le immagini sono fornite a scopo puramente informativo.

